

Codice A1402A

D.D. 10 dicembre 2015, n. 810

Indennizzi ai sensi delle LL. 210/92 e 362/99 e primo acconto arretrati indennità integrativa speciale - Accertamento, impegno e assegnazione a favore delle ASL piemontesi dell'importo totale di Euro 5.784.825,40 rispettivamente sul cap. 20438 dell'entrata e sul cap. 157004 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 - ass. 100805.

Premesso che:

- con DPCM del 26.05.2000 sono state trasferite alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compiti e le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui alla L. 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3;
- con DGR n. 27-2220 del 12.2.2001 è stato recepito il trasferimento delle competenze derivanti dal DPCM del 26.5.2000, con il quale si individuano in via generale le risorse da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni medesime ai sensi del D.lgs. 112/98;

Considerato che:

- con la predetta DGR è stato previsto di mantenere in capo alle ASL l'esercizio delle funzioni già svolte in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria per cui spetta all'ASL di residenza del cittadino provvedere alla corresponsione degli indennizzi;
- con DGR n. 3-5185 dell'1.2.2002 sono state fornite alle ASL indicazioni procedurali in ordine al trasferimento delle funzioni in materia di indennizzi ai sensi delle LL. 210/92 e 362/99;

Preso atto che:

- l'art. 14 comma 2 della legge n. 122/2010 ha determinato l'azzeramento del finanziamento statale destinato alle Regioni per gli indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni di cui alla L. n. 210/92 a decorrere dall'anno 2012;
- gli stanziamenti del Bilancio regionale, finanziati dai trasferimenti statali iscritti fino al 2011, venivano destinati alle Aziende Sanitarie Locali a cui compete l'erogazione degli indennizzi, che rilevavano nel bilancio aziendale i costi sostenuti e il ricavo del relativo finanziamento.
- le Aziende Sanitarie Locali hanno continuato, pur in assenza di finanziamento specifico, a garantire l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto; le Regioni hanno più volte rappresentato nelle sedi opportune le difficoltà derivanti dall'azzeramento dei trasferimenti statali;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14 del D.L. 31.5.2010, n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della L. 210/92 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso di inflazione;

Vista la sentenza in data 3.9.2013 della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla L. 210/92 rivalutata;

Vista la L. 23.12.2014 n. 190, che all'art. 1, comma 186 ha previsto che gli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/92 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del DPCM 26.5.2000, a decorrere dal 1.1.2012 fino al 31.12.2014 e gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo di che trattasi fino al 31.12.2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

Considerato che il citato art. 1, comma 186 ha previsto che tale contributo sia ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;

Visto il Decreto 27.5.2015 "Riparto del contributo di cui all'art. 1, comma 186 della legge 23 dicembre 2014 n. 198, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210" e l'allegata Tabella 1, con il quale il Ministero dell'Economia e Finanze, in attuazione della già citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisce che le Regioni utilizzano annualmente il contributo di cui all'art. 1, comma 186 della L. 190/2014 prioritariamente ed almeno per una quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla L. 210/92 fino al 31.12.2011 e per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi stessi, a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le Regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011.

Dato atto che per il conteggio degli arretrati dell'indennità integrativa speciale le ASL provvederanno all'esatta definizione delle spettanze, per ciascuno degli aventi diritto, considerando altresì gli interessi legali maturati;

Ai fini dell'interruzione della decorrenza della prescrizione decennale, dovrà essere assunta come data di riferimento il 1 gennaio 2012, data di adeguamento per tutti i beneficiari dell'indennità integrativa speciale al tasso di inflazione programmato, fatti salvi eventuali atti interruttivi pervenuti da parte degli interessati in data antecedente; nello specifico:

- per tutte le domande di indennizzo presentate prima del 31.12.2001 (fatti salvi eventuali atti interruttivi pervenuti prima del 1.1.2012) il pagamento degli arretrati dell'indennità integrativa speciale decorrerà dal 1.1.2002;

- per tutte le altre posizioni, il pagamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di presentazione della domanda amministrativa dell'indennizzo;

Al fine di evitare indebiti rimborsi, si escludono dall'elenco degli aventi diritto tutti coloro ai quali sia stato già corrisposto il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, da parte delle ASL o da parte del Ministero della Salute, in esecuzione di una sentenza di condanna;

Sono a carico della Regione Piemonte solo i cittadini residenti in Piemonte sino al 31.12.2011;

Tanto premesso, ed in osservanza di quanto disposto dal citato Decreto 27.5.2015, si specifica che la somma totale di euro 5.784.825,40 assegnata al Piemonte per l'anno 2015, viene così ripartita: euro 2.892.216,47 quale primo acconto per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, mentre euro 2.892.608,93 per il finanziamento degli indennizzi di cui alla L. 210/92;

Ciò detto, si ritiene necessario, con il presente provvedimento:

- accertare sul cap. 20438 dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 l'importo di Euro 5.784.825,40;
- impegnare e assegnare l'importo totale di Euro 5.784.825,40 sul capitolo 157004 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 - ass. 100805 -, a favore delle ASL piemontesi,

Di assegnare alle ASL medesime le somme a fianco di ciascuna indicate negli allegati A) e B), parte integrante della presente determinazione, rispettivamente per il primo acconto degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per il finanziamento degli indennizzi ai sensi delle LL 210/92 e 362/99,

Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

IL DIRIGENTE

Viste le LL. 210/92 e 362/99;

Visto il DPCM del 26.5.2000;

Visto l'art. 14, comma 2, L. 122/2010;

Vista la L.R. n. 7/2001 e sue integrazioni e modificazioni

Visto il DPGR 18/R del 05/12/2001 e smi

Visto il Decreto 27.5.2015 del Ministero dell'Economia e Finanza

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18

Vista la L.R. n. 9 del 14.5.2015;

Vista la L.R. n. 10 del 15.5.2015;

Vista la DGR n. 27-2220 del 12.2.2001;

Vista la DGR n. 3-5185 dell'1.2.2002;

Vista la DGR n. 10-6035 del 2.7.2013;

Vista la nota prot. n. 21583/A14000-R del 16.11.2015 di assegnazione dei fondi da parte del Direttore Regionale;

determina

- di accertare con il presente provvedimento sul cap. 20438 dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 l'importo di Euro 5.784.825,40;

- di impegnare e assegnare l'importo totale di Euro 5.784.825,40 sul capitolo 157004 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 - ass. 100805 -, a favore delle ASL piemontesi;
- di specificare che la somma totale di euro 5.784.825,40 assegnata al Piemonte per l'anno 2015, viene così ripartita: euro 2.892.216,47 quale primo acconto per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, mentre euro 2.892.608,93 per il finanziamento degli indennizzi di cui alla L. 210/92;
- di assegnare alle ASL medesime le somme a fianco di ciascuna indicate negli allegati A) e B), parte integrante della presente determinazione, relative rispettivamente al primo acconto degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e al finanziamento degli indennizzi ai sensi delle LL 210/92 e 362/99,
- di dare atto infine che le ASR dovranno iscrivere nel sottoconto n. 4500121 contributi regionali riferiti agli indennizzi di cui alle LL. 210/92 e 362/99;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs.vo n. 33 del 14.3.2013.

Il Dirigente
Vittorio Demicheli

Allegato

ALLEGATO A) -

ARRETRATI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE L. 210/92 -

ASL	TOTALE GENERALE	ANNO 2015 primo acconto	SUB IMPEGNO
		20,74%	
TO1	1.886.429,12	391.245,40	
TO2	1.584.177,84	328.558,48	
TO3	2.101.344,00	435.818,75	
TO4	1.545.335,19	320.502,52	
TO5	965.168,43	200.175,93	
VERCELLI	399.045,98	82.762,14	
BIELLA	321.484,10	66.675,80	
NOVARA	919.768,88	190.760,07	
VCO	230.157,04	47.734,57	
CUNEO 1	1.500.000,00	311.100,00	
CUNEO 2	497.253,85	103.130,45	
ASTI	655.635,88	135.978,88	
ALESSANDRIA	1.339.312,87	277.773,49	
TOTALE	13.945.113,18	2.892.216,47	

ALLEGATO B

INDENNIZZI AI SENSI DELLE LL. 210/92 E 362/99

ASL	IMPEGNO 2015	SUB IMPEGNO
ASL TO1	343.363,29	
ASL TO2	337.522,16	
ASL TO3	525.167,19	
ASL TO4	315.086,85	
ASL TO5	239.203,35	
ASL VC	69.949,73	
ASL BI	71.103,58	
ASL NO	153.011,97	
ASL VCO	48.251,01	
ASL CN1	261.920,81	
ASL CN2	104.420,96	
ASL AT	182.061,80	
ASL AL	241.546,23	
TOTALE	2.892.608,93	